

Rapporto

| numero | data | Dipartimento |
|---------------|------------------|--------------|
| 5331 R | 3 settembre 2003 | ISTITUZIONI |
| Concerne | | |

della Commissione della legislazione sul messaggio 26 novembre 2002 concernente la legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia d'indicazione dei prezzi

1. PREMESSA

Al legislativo cantonale, con il messaggio no. 5331 del 26 novembre 2002, è sottoposto, dal Consiglio di Stato, un progetto di nuova Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi.

Questa procedura è resa necessaria poiché nel nostro cantone non vige la delega costituzionale o legislativa al Consiglio di Stato e l'autorità federale competente non l'ha direttamente confidata all'Esecutivo cantonale.

2. LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

2.1 Generalità

Il messaggio del Consiglio di Stato richiama correttamente i tre principi che stanno alla base di un'efficace politica di protezione dei consumatori:

- un mercato aperto e trasparente;
- un'informazione obiettiva e indipendente;
- la presa in considerazione degli interessi dei consumatori nei diversi ambiti politici.

2.2 A livello internazionale

In un mondo sempre più globalizzato, nel quale gli scambi e le interdipendenze sono sempre più presenti, anche nel campo della protezione dei consumatori si sono manifestate iniziative per impedire pratiche commerciali dannose per i consumatori: se ne sono fatti carico l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) già dal 1969, da oltre un ventennio il Consiglio d'Europa e dal 1985 anche l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Gli stessi consumatori hanno prodotto sforzi coadiuvati per il tramite dell'Organizzazione internazionale delle associazioni dei consumatori (OIAAC).

E' opportuno anche sottolineare che la tutela dei consumatori ha trovato ampio spazio nella legislazione dell'Unione Europea, che, non lo si dimentichi, conta oggi 370 milioni di consumatori ed a breve scadenza, con l'Europa dei 25, sarà una potenza demografica con oltre mezzo miliardo di persone.

2.3 A livello svizzero

La protezione dei consumatori in Svizzera è compito dello Stato e di associazioni private. Un ruolo fondamentale è quello della “Commissione federale del consumo”, composta da 20 membri che rappresentano le associazioni dei consumatori, le organizzazioni economiche, i sindacati e gli esperti scientifici e pure quello dell’Ufficio federale del consumo.

Le associazioni private si configurano nelle Associazioni dei consumatori, che informano e svolgono vari servizi e ottengono aiuti finanziari pubblici.

2.3.3 I testi legislativi

L’art. 97 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 recita:

¹La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

²Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche.

³I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.

Più di una ventina di testi legislativi reggono la materia.

È opportuno un riferimento preciso ad alcune disposizioni federali per le quali l’esecuzione è di competenza cantonale:

- la Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI), del 18 dicembre 1986;
- la Legge federale sulla metrologia, dell’8 giugno 1977;
- l’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP), dell’11 dicembre 1978.

[N.B. Proprio attorno a questa tematica si sta sviluppando un dibattito interessante, condotto soprattutto dalle associazioni nazionali per la protezione e la difesa dei consumatori, tra le quali si trova anche l’ACSI, le quali chiedono che venga modificato l’art. 7 dell’OIP, poiché negli ultimi anni alcune grandi catene di distribuzione hanno modificato l’interpretazione di questa disposizione legislativa e non hanno più indicato i prezzi direttamente sul prodotto, ma hanno fatto uso della possibilità di indicarli “in prossimità” e hanno tolto i prezzi dal singolo prodotto.].

Nel Cantone il Codice di procedura civile, il Decreto esecutivo concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori, le Legge sugli esercizi pubblici ed il relativo regolamento d’applicazione.

La Legge cantonale d’esecuzione della LF 9 giugno 1977 sulla metrologia e il Decreto Esecutivo d’applicazione alla norma federale sull’indicazione dei prezzi e sui prezzi delle merci protette sono tutte normative che, per un verso o per un altro, coinvolgono il consumatore.

3. MOTIVI E SCOPI DI UNA NUOVA LEGGE

Il messaggio del Consiglio di Stato (v. pag. 5 e pag. 6) illustra in modo chiaro e completo gli scopi del disegno di Legge:

- da un lato, la volontà di procedere a un riordino formale della Legislazione cantonale in materia di indicazione dei prezzi e sui prezzi delle merci protette;
- dall'altro, la necessità di consegnare in un atto legislativo adeguato le basi su cui fondare la competenza delle decisioni cantonali in materia di politica di indicazione dei prezzi e delle merci protette.

Le risposte alla consultazione permettono di mettere in rilievo l'adesione unanime degli interpellati alla necessità di promulgare una legge di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi che sostituisca l'ormai obsoleto decreto esecutivo del 19 novembre 1985.

4. MODIFICA DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA

La Commissione della legislazione ha deciso di aderire alla proposta dell'ACSI di modificare l'art. 3 cpv. 1 del disegno di legge. L'ACSI, nell'ambito della consultazione, ha scritto: «Art. 3. Secondo questo articolo "I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l'applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi". Si tratta, a nostro parere, di una formulazione meno impegnativa rispetto a quella dell'attuale decreto esecutivo che all'articolo 2 prevede: "I Municipi sono tenuti a collaborare...". Proponiamo quindi che si resti all'attuale formulazione. In effetti già con la formulazione più imperativa attualmente in vigore la collaborazione dei Municipi in ambito di sorveglianza sull'indicazione dei prezzi è sempre stata molto carente. Alle numerose lettere di protesta dell'ACSI si è sempre risposto che le polizie comunali (alle quali spetta il compito di vigilanza) hanno mansioni più urgenti da svolgere. Temiamo quindi che un ammorbidimento della formulazione riguardante i compiti dei Municipi non migliori la situazione, ma, al contrario, rischi di peggiorarla».

Art. 3 cpv. 1

Rispetto al testo del messaggio è stato quindi apportato il seguente cambiamento:

*¹I Municipi sono **tenuti a collaborare** con il dipartimento competente per l'applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.*

* * * * *

Fatte queste considerazioni, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad accogliere l'allegato disegno di legge.

Per la Commissione legislazione:

Dario Ghisletta, relatore
Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Dell'Ambrogio -
Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Jelmini - Mellini -
Pantani - Pedrazzini - Pini - Quadri - Righinetti

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla legislazione federale in materia di indicazione dei prezzi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Campo d'applicazione **Articolo 1**

La presente legge disciplina l'applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi.

CAPITOLO II - COMPETENZE E COLLABORAZIONE

Articolo 2

Autorità di applicazione
a) **Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente per l'applicazione della presente legge ed emana il regolamento d'applicazione.

Articolo 3

b) **Municipi**

¹I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l'applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.

²Essi segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.

Articolo 4

c) **Associazioni**

¹Il dipartimento competente può delegare alle associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.

²La decisione di delega stabilisce la procedura, fissa le condizioni e determina l'ammontare dell'indennità.

CAPITOLO III - INFORMAZIONI

Articolo 5

Informazioni dalle autorità

¹Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi.

CAPITOLO IV - SANZIONI E RIMEDI DI DIRITTO

Articolo 6

Infrazioni

¹Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

²Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

Articolo 7

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili, nel termine di 15 giorni, al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8

Norma transitoria

La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 9

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

